



INTESA  **SANPAOLO**

mail: segreteria@fabintesasampaolo.org
www.fabintesasampaolo.eu

Welfare Aziendale

Le coperture assicurative in Intesa Sanpaolo



Di cosa parliamo?

Grazie a vari accordi sottoscritti nel tempo con l'azienda i colleghi del Gruppo Intesa Sanpaolo possono godere di previsioni assicurative a seguito di eventi specifici che andremo a sviluppare in questa guida. Parleremo di:

- Infortuni professionali ed extraprofessionali
- Copertura polizza Kasko
- Decesso od inabilità permanente del collega in servizio
- Coperture assicurative accessorie per i dipendenti che aderiscono alla previdenza complementare del Gruppo Intesa Sanpaolo
- Armonizzazione delle prestazioni accessorie connesse alla previdenza complementare del gruppo ISP

Infortunati professionali ed extraprofessionali

Gli Infortuni **PROFESSIONALI** sono quelli subiti dal dipendente (con esclusione dei dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, di inserimento e i dirigenti) nell'esercizio dell'attività lavorativa. E' previsto - **in caso di morte - un indennizzo pari a 4 volte la retribuzione annua del lavoratore (base TFR) con un massimale di euro 1.050.000. In caso di invalidità permanente invece l'indennizzo è fino a 5 volte la retribuzione annua (base TFR) con un massimale di euro 1.050.000.** Non sono previste franchigie ma l'indennizzo viene corrisposto dalla Società con deduzione delle eventuali prime cinque annualità di rendita da invalidità permanente corrisposte dall'INAIL al personale iscritto.

Gli infortuni **EXTRA PROFESSIONALI** sono quelli subiti dal dipendente (con esclusione dei dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, di inserimento e i dirigenti) nello svolgimento di attività che **non abbiano carattere professionale**; sono compresi anche quelli intervenuti nell'intervallo per la consumazione del pasto e nel tragitto dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa (cosiddetti "in itinere"). **I massimali sono gli stessi previsti per gli infortuni professionali.**

In caso di **invalidità permanente**, nel caso in cui questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto **sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta viene applicata una franchigia assoluta del 6%.**

Pertanto:

- in caso di invalidità permanente di grado non superiore al 6% della totale non spetta alcuna indennità
- in caso di invalidità permanente superiore al 6% della totale ma non al 10% la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente
- superiore al 10% - ma non al 25% - nessuna franchigia
- superiore al 25% della totale, l'indennizzo è dovuto in base alle percentuali indicate nell'estratto della polizza stessa
- superiore al 50% viene liquidato l'intero indennizzo.

L'estratto della polizza è scaricabile andando dalla intranet su Normativa -> "Regole In Materia Di Coperture Per Infortuni Professionali Ed Extraprofessionali A Favore Del Personale Appartenente Alle Aree Profess."

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro

In caso di **infortunio sul lavoro, ovvero in itinere**, se il relativo certificato medico INAIL riporta una **prognosi di almeno 1 giorno**, è **necessario inviarlo quanto prima al proprio Responsabile**. Sul certificato medico INAIL sono riportati:

- gli **estremi identificativi** del lavoratore
- il riferimento alla **data e luogo dell'evento**
- la descrizione delle **cause e circostanze** dell'infortunio
- la data **di rilascio del certificato**
- i **giorni di prognosi**
- il **numero identificativo** INAIL del certificato stesso

I medici e le strutture sanitarie coinvolte **sono tenuti alla redazione del certificato medico telematico Inail** ed a fornirne copia all'assistito con l'indicazione del **numero identificativo, della data di emissione e dei giorni di prognosi**.

Il collega deve **assentarsi dal lavoro per i giorni di prognosi** riportati sulla certificazione medica rilasciata a seguito di infortunio. **Non è previsto il rientro anticipato in servizio**, salvo la presentazione di un certificato rilasciato successivamente al primo, in cui un medico o una struttura sanitaria titolati, attestino l'idoneità al lavoro riducendo la durata della prognosi.

Il **Responsabile**, o il suo delegato, deve poi **trasmetterlo tempestivamente**, corredato del modulo raccolta dati debitamente compilato come prescritto dalla normativa interna (allegato alle "Regole in materia di assenze per malattia/infortunio controllo dello stato di malattia accertamento di idoneità al servizio" oppure scaricabile [qui](#) – INSERIRE LINK DOCUMENTO "allegato2_infortuni_lavoro"), ad **Amministrazione del Personale - Retribuzioni** per mezzo della casella di posta ***infortuni@intesasanpaolo.com***, che curerà l'invio della denuncia all'INAIL.

Tale adempimento deve essere **effettuato nei termini previsti** (48 ore dalla ricezione del certificato ovvero 24 ore dall'evento in caso di pericolo di vita o morte), per evitare di incorrere nella **sanzione amministrativa prevista in caso di mancato o tardivo adempimento**.

Polizza Kasko

Il collega che, per **esigenze di servizio** e che sia **stato preventivamente autorizzato all'utilizzo dell'autovettura personale dal Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza**, è coperto da una polizza Kasko specifica.

La polizza Kasko **copre i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture** di proprietà del dipendente stesso o dei familiari conviventi. La copertura assicurativa è estesa alle auto per le quali i dipendenti (con esclusione dei familiari) abbiano in corso un contratto di leasing.

Sono coperti i danni derivanti da urto, collisione, ribaltamento, atto vandalico, uscita di strada, rapina **verificatisi esclusivamente durante l'uso dell'auto per ragioni di servizio**.

Sono compresi i danni verificatisi in conseguenza di eventi socio-politici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi) e quelli a seguito di eventi naturali (trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, terremoti).

Non sono rimborsabili:

- i danni conseguenti a collisione con altro veicolo identificato al quale risalga completamente la responsabilità dell'evento;
- i danni a seguito di furto totale e parziale, tentativo di furto o del suo contenuto.

Il limite per sinistro è di 18.000 euro con una franchigia fissa di euro 50,00 ovvero di euro 150,00 in caso di danni a seguito eventi socio-politici e naturali.

In caso di sinistro che causi la perdita totale dell'autovettura, verrà liquidato **l'importo pari al valore commerciale di vendita dell'autovettura** alla data dell'evento entro il limite del massimale di polizza (€ 18.000,00) e senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Le coperture assicurative in Intesa Sanpaolo

COME RICHIEDERE UN RIMBORSO?

Bisogna **contattare il numero telefonico dedicato**: 333.322.5864, anche via whatsapp/sms con ricontatto entro 24h dall' invio del messaggio, **facendo riferimento alla Convenzione Kasko Dipendenti Intesa San Paolo** e dando le informazioni relative al sinistro.

Successivamente ed **entro cinque giorni lavorativi** dalla data dell'incidente, tramite e-mail all'indirizzo flotte.it@generali.com in alternativa [al nr. di fax. 041/3363765](tel:0413363765), si dovrà **inviare la seguente documentazione**:

- denuncia riportante i dati (“**Modulo di denuncia di sinistro**”); LINK A DOC DENUNCIA KASKO
- **Dichiarazione del responsabile dell'unità organizzativa che ha autorizzato la missione**; LINK A DOC KASKO_DICHIARAZIONE_RESPONSABILITA
- copia del libretto di circolazione dell'autovettura;
- copia della patente di guida del dipendente;
- denuncia effettuata alle Autorità (solo per sx. Atti vandalici).

I sinistri rientranti nella convenzione sono **gestiti direttamente da Generali Italia** (Via Ugo Bassi 8/B - 20159 Milano - Mi).

Dopo l'apertura del sinistro **Generali Italia invierà una mail all'indirizzo indicato nel modulo di denuncia**, in cui sarà riportato il numero di sinistro e le relative informazioni per lo stato di avanzamento della pratica.

Generali Italia ricevuta la denuncia e processate le informazioni, **procede alla liquidazione del danno, al netto della franchigia** ed in base alle condizioni contrattuali.

Se si deciderà di ricorrere al **Network convenzionato di Generali Italia** per la riparazione, non si dovrà saldare il costo della stessa alla Carrozzeria, ma **si dovrà solamente provvedere al pagamento della franchigia e degli eventuali altri importi non riconosciuti dall'assicuratore**.

Qualora invece si optasse per la **riparazione presso una Carrozzeria non convenzionata** si dovrà provvedere al **saldo integrale del costo di riparazione** e, previo inoltro dei relativi giustificativi, avverrà la successiva liquidazione da parte dell'assicuratore, al netto della franchigia e degli eventuali altri importi non riconosciuti dall'assicuratore.

La polizza è scaricabile dalla intranet andando su Normativa -> “Regole in materia di polizza kasko relativa ad autovetture di proprietà di dipendenti utilizzate per motivi di servizio”

Decesso del dipendente in servizio o inabilità

- ISP, su richiesta, **valuterà positivamente l'assunzione** per chiamata diretta, se in possesso dei requisiti, del coniuge superstite o, in caso di sua rinuncia, di un orfano del dipendente deceduto in servizio ovvero riconosciuto inabile **OPPURE**, sempre **in caso di morte del dipendente ovvero di inabilità totale permanente dello stesso, un'indennità pari ad un'annualità** di stipendio percepita dall'interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
- **Long Term Care (LTC)** copre i dipendenti del settore creditizio in caso di perdita di autosufficienza a causa di un infortunio o malattia che comportino l'incapacità di svolgere autonomamente le principali azioni quotidiane. La copertura, **a carico dell'azienda**, garantisce un **rimborso annuale massimo pro capite di euro 16.800 ed è gratuita** (dipendenti in servizio o cessati dopo il 1 gennaio 2008). Tra le spese rimborsabili vi sono le prestazioni sanitarie, assistenziali ecc

Coperture assicurative accessorie per i dipendenti che aderiscono alla previdenza complementare del Gruppo Intesa Sanpaolo

I colleghi che aderiscono alla previdenza complementare, anche con il solo conferimento esplicito del TFR nel fondo pensione di Gruppo Intesa Sanpaolo e che quindi fruiscono del contributo a carico dell'azienda come previsto dal CCNL e dagli accordi sindacali di gruppo **possono stipulare una copertura assicurativa aggiuntiva** per il rischio morte o in alternativa il rischio di morte e invalidità permanente.

Queste assicurazioni sono ad **adesione volontaria** con scelta una volta **all'anno e con premio a carico del dipendente**. **Possono aderire anche gli iscritti familiari a carico maggiorenni**. La copertura si intende **rinnovata tacitamente** salvo disdetta da inviare al fondo.

Le coperture assicurative in Intesa Sanpaolo

E' coperto il **rischio di morte o in alternativa il rischio di morte e invalidità permanente** con diversi capitali assicurati:

- capitale fisso di 50.000 euro
- capitale fisso di 100.000 euro
- capitale fisso di 150.000 euro
- capitale variabile legato all'età: crescente fino a 47 anni e decrescente oltre i 47 anni.

La circolare con i dettagli è recuperabile nell'area dedicata alla Previdenza Complementare al seguente percorso:

Intranet -> Persona -> Welfare -> Previdenza Complementare -> Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo

Armonizzazione delle prestazioni accessorie connesse alla previdenza complementare del gruppo ISP

A seguito dell'accordo sindacale sottoscritto in data 11 ottobre 2018 è stato avviato un percorso di armonizzazione **delle coperture di premorienza e/o invalidità permanente, a carico dell'azienda** (cosiddette **prestazioni accessorie**), **che erano presenti in alcuni precedenti Fondi pensione aziendali.**

L'accordo **prevede il mantenimento, per i collegli coinvolti**, della seguente copertura:

- Temporanea Caso Morte (TCM) per ex Banco Napoli e Carisbo che avevano solo tale garanzia,
- TCM + Invalidità Permanente Totale (IPT) per le altre collettività (vedi tabella nella pagina seguente),
- Capitali assicurati di:
 - 100.000 euro in caso di età fino a 40 anni,
 - 60.000 euro da 41 a 51 anni,
 - 40.000 euro oltre 51 anni.

Le coperture assicurative in Intesa Sanpaolo

È stata inoltre prevista la cumulabilità con la cosiddetta "annualità", erogata dall'azienda al coniuge o, in mancanza, ai figli a carico, in caso di decesso del dipendente secondo la seguente tabella estratta dall'accordo firmato l'11 ottobre 2018.

COLLETTIVITA'	ACCORDI DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA COPERTURA*	CUMULABILITA' **
ex Banco di Napoli	<ul style="list-style-type: none"> Accordo 27/7/2001 Accordo 25/9/2002 	TCM	SI
ex Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna	<ul style="list-style-type: none"> Accordo 30/7/2004 	TCM+IPT	NO
ex Cassa di Risparmio in Bologna	<ul style="list-style-type: none"> Accordo 11/8/2004 	TCM	SI
ex Cassa di Risparmio di Venezia	<ul style="list-style-type: none"> Accordo 21/5/2008 	TCM+IPT	SI
ex Cassa di Risparmio di Pistoia	<ul style="list-style-type: none"> Accordo 8/5/2012 	TCM+IPT	SI
ex Cassa di Risparmio di Gorizia	<ul style="list-style-type: none"> Accordo 7/6/1996 Accordo 18/11/1999 	TCM+IPT	SI
ex Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone	<ul style="list-style-type: none"> Accordo 11/11/1996 Accordo 19/10/2000 	TCM+IPT	SI
ex Cassa di Risparmio di Prato	<ul style="list-style-type: none"> Accordo 30/6/1998 Accordo 20/7/1999 Accordo 22/6/2010 	TCM+IPT	NO
ex Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana	<ul style="list-style-type: none"> Accordo 20/3/2008 	TCM+IPT	NO
ex Cassa di Risparmio di Mirandola	<ul style="list-style-type: none"> Accordo 4/10/1999 Ipotesi di Accordo 29/05/2006 	TCM+IPT	NO
ex Cassa di Risparmio di Civitavecchia	<ul style="list-style-type: none"> Accordo 28/11/2014 	TCM+IPT	SI

* **TCM:** Copertura in caso di morte, **IPT:** Invalidità Permanente Totale

** con i trattamenti collettivi in materia previsti tempo per tempo per il personale del Gruppo

Fonti normative

- CCNL 2015 art.64
- "Estratto della polizza assicurativa contro gli infortuni extra professionali" su ARCO
- "Regole in materia di polizza kasko relativa ad autovetture di proprietà di dipendenti utilizzate per motivi di servizio" su ARCO
- Lettere a latere accordi di armonizzazione gennaio 2007
- Circolare n 6 del 11/12/2018 relativa alla Previdenza Complementare di Gruppo "Coperture assicurative contro il rischio morte o morte e invalidità permanente"
- Accordo 11 ottobre 2018 "Armonizzazione delle prestazioni accessorie connesse alla previdenza complementare del gruppo ISP"

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti invitiamo a contattare il tuo sindacalista di riferimento o scrivere direttamente al nostro [SPORTELLLO NORMATIVA](#)



Seguici su

Facebook

e metti "Mi Piace" alla nostra pagina

[puoi farlo subito cliccando qui](#)